

**ALLEGATO 4-TER**

**(Informazioni di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e Regolamento Intermediari CONSOB art. 133)**

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo N. ISCRIZIONE RUI  
D000079987 del 19/02/2007**

**Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

La Banca, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- a) consegna/trasmette al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa al distributore" e lo mette a disposizione nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e/o lo pubblica sul sito internet;
- b) consegna al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine - dal contraente stesso - ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informa il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

- g) fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata;

## **Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo**

La Banca, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- a) consegna/trasmette al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo" e copia dei contratti e di ogni altro documento da egli sottoscritto;
- b) valuta la coerenza, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) osserva gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
- d) fornisce le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.